

N. R.G. 48248/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48248/2016 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliato in ██████████  
██████████ presso l'Avv. ██████████;

ATTORE

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ e elettivamente domiciliato in ██████████, ██████████ presso  
lo studio dell'avv. ██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

In via principale:

- 1) previo accertamento del carattere non novativo della transazione sottoscritta da ██████████ e ██████████ e ██████████ in data 04.09.2009, dichiarare la nullità e/o l'annullamento per tutti i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione dei contratti in cambi e dei derivati di cui in premessa dell'atto di citazione e della transazione del 04.09.2009 e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'importo di Euro 3.686.448,28 e/o la maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio e/o che sarà maturata a debito dell'attrice successivamente alla predetta data dell'ultimo regolamento cantabile, in dipendenza dei contratti in argomento, maggiorata degli interessi al tasso legale, nonchè della rivalutazione monetaria, dalla data di effettuazione delle singole operazioni su derivati e in cambi fino al soddisfo;
- 2) dire tenuta e condannare ██████████ al risarcimento di tutti i danni subiti da ██████████ per le ragioni di cui in premessa dell'atto di citazione nella misura di Euro 950.324,41 o in quella diversa che risulterà in corso al giudizio e/o di equità.

In via subordinata:

- 1) previo accertamento del carattere novativo della transazione sottoscritta da ██████████ e ██████████ e ██████████ in data 04.09.2009 dichiarare la nullità e/o l'annullamento per tutti i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione dei contratti in cambi e dei derivati di cui in premessa dell'atto di citazione e dei derivati di cui in premessa dell'atto di citazione, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'importo di Euro 3.686.448,28 e/o la maggiore



somma che sarà accertata nel corso del giudizio e/o che sarà maturata a debito dell'attrice successivamente alla predetta data dell'ultimo regolamento contabile, in dipendenza dei contratti in argomento, maggiorata degli interessi al tasso legale, nonché della rivalutazione monetaria, dalla data di effettuazione delle singole operazioni su derivati in cambi fino al soddisfo;

2) dire tenuta e condannare [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni subiti da [REDACTED] per le ragioni di cui in premessa nella misura di Euro 950.324,41 o in quella diversa che risulterà in corso al giudizio e/o di equità.

In via ulteriormente subordinata:

1) previo accertamento dell'inadempimento, da parte di [REDACTED] e [REDACTED] (ora [REDACTED]), degli obblighi di informazione e di corretta gestione dei rapporti con il cliente, previsti dalla normativa primaria e secondaria analiticamente richiamata in narrativa dell'atto di citazione, sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale, dichiarare la risoluzione per grave inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cod.civ., di tutti i contratti in cambi e dei derivati di cui in premessa dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione dell'importo di Euro 3.686.448,28 e/o la maggiore somma che sarà accertata nel corso del giudizio e/o che sarà maturata a debito dell'attrice successivamente alla predetta data dell'ultimo regolamento contabile, in dipendenza dei contratti in argomento, maggiorata degli interessi al tasso legale, nonché della rivalutazione monetaria, dalla data di effettuazione delle singole operazioni su derivati in cambi fino al soddisfo;

2) dire tenuta e condannare [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni subiti da [REDACTED] per le ragioni di cui in premessa dell'atto di citazione nella misura di Euro 950.324,41 o in quella diversa che risulterà in corso al giudizio e/o di equità. In ogni caso: oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo.

In ogni caso:

1) respingere le domande e le eccezioni tutte proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

IN VIA ISTRUTTORIA (anche in remissione della causa in istruttoria):

chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

analizzi il CTU i modelli contrattuali, quadro ed operativi, sottoscritti dall'impresa [REDACTED] e depositati in atti e al fine di rispondere ai seguenti quesiti:

1) accerti e descriva il CTU la struttura e la conseguente natura dei contratti derivati ed in cambi, quadro ed operativi, in esame, specificando se il loro oggetto sia determinato o quantomeno facilmente ed oggettivamente determinabile e comprensibile, avuto riguardo alle formule, alle definizioni ed ai parametri tecnico-finanziari in essi contenuti;

2) accerti e dica il CTU se i contratti derivati e in cambi del tipo in esame rispondessero o meno all'esigenza di copertura della variazione dei tassi di interesse da parte della [REDACTED], tenuto conto sia delle attese in merito a tali tassi nei mercati finanziari di riferimento, sia della effettiva posizione debitoria dell'anzidetta società, specificando, conseguentemente, se le operazioni in derivati oggetto di esame potessero o meno qualificarsi come assicurative oppure del tipo speculativo-finanziarie, altresì indicando se l'incidenza del rischio fosse equamente distribuita tra i contraenti o fosse a carico di uno solo di essi (cosiddetta "alea unilaterale");

3) accerti e dica il CTU se il cosiddetto "capitale nozionale" dei contratti derivati ed in cambi oggetto di esame fosse o meno adeguato rispetto alla concreta ed effettiva situazione economico-finanziaria della società sottoscrittrice, come risultante negli atti di causa;

4) accerti e dica il CTU se i contratti derivati ed in cambi del tipo oggetto di esame hanno generato costi impliciti non dichiarati dalla Banca, in favore di quest'ultima ed in danno della



██████████, quantificandone i relativi importi;

5) accerti e quantifichi il CTU le perdite in differenziali annotate sull'apertura di credito in conto corrente n. 3914941 acceso presso ██████████ e utilizzato anche come "fondo di garanzia" - o comunque altrimenti risultanti dalla documentazione prodotta in atti;

6) accerti e dica il CTU se al momento della sottoscrizione dei contratti in derivati e in cambi esaminati la Banca potesse conoscere ed altrimenti reperire sul mercato regolamentato forme di copertura del rischio di variazione dei tassi d'interesse aventi natura non speculativa o comunque non consistenti in derivati finanziari;

7) accerti e dica il CTU se al momento della sottoscrizione dei contratti esaminati la banca potesse conoscere o facilmente prevedere l'andamento dei derivati oggetto di esame e le conseguenti perdite effettive (a titolo di differenziali negativi annotati sull'apertura di credito intestata alla ██████████) e potenziali (a titolo di mark to market negativi) a carico della società sottoscrittrice.

8) accerti il CTU se i contratti derivati oggetto di contestazione nel presente giudizio siano della tipologia "par" o "non par" ai sensi delle comunicazioni Consob n. DI/99013791 del 26 febbraio 1999 e n. DEM/1026875 dell'11 aprile 2001 e, in caso di accertamento della tipologia "non par" accerti determini il CTU quale fosse al momento della stipula valore di mercato negativo dei suddetti contratti.

9) accerti e dica il CTU se i contratti per cui è causa siano tra loro legati da un rapporto c.d. a cascata tale che alla "chiusura" di uno sia succeduta in senso temporale la apertura (sottoscrizione) di uno successivo;

10) in caso positivo, dica il CTU se a seguito delle successioni contrattuali di cui al precedente punto 9) la perdita del precedente derivato sia stata, di volta in volta, c.d. inglobata in quello successivo, quantificandone l'ammontare e ciò sino alla sottoscrizione del contratto Formula Inflazione Swap n. 461850UB-461851UB del 09.11.2005;

11) accerti e dica il CTU quale sarebbe stato il saldo reale sul conto corrente numero n. 3914941 acceso presso ██████████ qualora non vi fossero stati gli addebiti dei c.d. differenziali dei contratti in derivati per cui è causa e anche per il contratto derivato Formula Inflazione Swap del 09.11.2005, determinando il valor della perdita di liquidità determinata da quel contratto sul rapporto di conto corrente con affidamento.

Per parte convenuta:

Si chiede che il Tribunale Ill.mo

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

**- in via preliminare:**

- dichiarare inammissibili le domande tutte svolte da ██████████ nei confronti di ██████████ per intervenuta transazione tra le Parti dei rapporti tutti oggetto di causa;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di transazione, dichiarare la propria incompetenza/difetto di giurisdizione per i derivati su cambi in quanto retti da contratto quadro contenente la clausola com-promissoria;

**- nel merito:**

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di merito e di rito sopra indicate, respinga nel miglior modo le domande tutte proposte da ██████████ contro ██████████, assolvendolo da ogni avversaria pretesa;

**- In via subordinata riconvenzionale:**

- in denegato caso di accoglimento delle domande *ex adverso* proposte, condanni la ██████████ a restituire ad ██████████, ovvero a compensare per effetto della *compensatio lucri cum*



*damno*, la somma da essa ricevuta in esecuzione dell'accordo transattivo, pari ad € 423.000,00, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo, e la somma corrispondente al vantaggio economico conseguito da [redacted] per le condizioni vantaggiose del finanziamento cui ebbe accesso per effetto dell'accordo transattivo, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo se necessario previa quantificazione a mezzo di CTU;

- in denegato caso di accoglimento delle domande *ex adverso* proposte condanni la [redacted] a restituire ad [redacted], ovvero a compensare eventualmente anche per effetto della *compensatio lucri cum damno* tutti gli accrediti a qualunque titolo ricevuti in esecuzione dei contratti tutti oggetto della presente causa, pari alla somma minore o maggiore che dovesse risultare, con riserva di diversamente quantificare, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo;

- in denegato caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accertata la colpa di cui all'art. 1227, comma 2°, c.c. in capo ad [redacted], dichiarare il risarcimento non dovuto ovvero, accertata la colpa di cui all'art. 1227 comma 1°, c.c. in capo a [redacted], lo diminuisca;

**In via istruttoria:**

- respinga le istanze istruttorie attoree;

- nella denegata ipotesi in cui la transazione non dovesse inibire le pretese attoree ed esse si dovessero considerare rilevanti, si formulano i seguenti capitoli di prova.

Con riferimento ai derivati su tassi di interesse:

1. vero che in data 10 dicembre 2001, il Sig. [redacted], gestore della posizione ed il Sig. [redacted], specialista in derivati, spiegarono nel dettaglio il funzionamento generale delle operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi evidenziando le opportunità di gestione del rischio di tasso Euribor, e sottolineando altresì i rischi di perdite connessi a tali strumenti finanziari;

2. vero che nell'occasione di cui sopra veniva correttamente esposto il contenuto economico del contratto Atlantic swap 4815/01 – 1/ per un nozionale di Euro 1.549.370,70 con scadenza in data 12 dicembre 2006 e che, in particolare venivano comunicati (i) le previsioni di andamento del tasso di interesse Euribor, (ii) la composizione del parametro Banca (semplicemente Euribor 3 mesi) (iii) la composizione del parametro cliente (tasso fisso crescente, a scadenze prefissate).

3. Vero che in data 12 maggio 2002, aveva luogo un incontro, cui prendevano parte il Sig. [redacted] e il Sig. [redacted] ed il legale rappresentante della società il Sig. [redacted];

4. vero che in tale occasione (i) si rappresentava alla società il peggioramento del *mark to market* del contratto in essere, in ragione del mancato andamento dei tassi secondo le previsioni e (ii) si prospettava alla società l'elevata probabilità di riduzione dei flussi positivi in ragione di una probabile diminuzione del tasso Euribor.

5. vero che in data 20 settembre 2002 avveniva un incontro, cui prendevano parte il Sig. [redacted], gestore della posizione, e il Sig. [redacted], specialista in derivati ed il legale rappresentante della società il Sig. [redacted];

6. vero che in quell'occasione si proponeva di ridurre il parametro cliente di 0,20% in previsione di una progressiva diminuzione del tasso Euribor;

Si indica quale teste per i suindicati capitoli di prova e [redacted], c/o [redacted].

7. vero che in data 24 settembre 2003, data in cui l'Euribor 3M veniva quotato al 2,18%, con previsioni di sostanziale stabilità sino, almeno alla metà del 2005, la Banca organizzava un ulteriore incontro a cui partecipavano il Sig. [redacted], il Sig. [redacted], ed il Sig. [redacted].



8. vero che in tale occasione la Banca rappresentava alla società il fatto che l'operazione di Atlantic swap, ancorché rimodulata, avrebbe portato all'addebito di differenziali fortemente negativi soprattutto a partire dal 12 dicembre 2003, quando il tasso parametro cliente sarebbe scattato (così come originariamente pattuito) da 3,30% a 4,70%.

9. vero che veniva comunicato alla società il MTM del contratto Atlantic swap era passato da un valore nullo al momento della stipula a - 93.000.000,00 Euro.

10. vero che in tale occasione venivano dettagliatamente spiegate le previsioni di andamento del tasso di interesse e la composizione dei parametri Banca e Cliente, del contratto Sunrise swap 314460/1 per un nozionale di Euro 1.500.000,00;

11. vero che in data 28 settembre 2004 aveva luogo un incontro, cui prendevano parte il Sig. [redacted] ed il Sig. [redacted] ed il Sig. [redacted] e che in tale occasione venivano comunicate, le previsioni di mercato con riferimento all'Euribor, all'IRS 30Y, ed al tasso di inflazione, nonché spiegate le caratteristiche (parametro banca e parametro cliente) del contratto Formula inflazione SWAP 394480UB4 - SWAP394481UB4;

12. vero che 9 novembre 2005, aveva luogo un incontro tra la Banca e la società cliente, cui prendevano parte il Sig. [redacted] lo specialista in derivati Sig. [redacted] ed il Sig. [redacted]

13. vero che in tale occasione venivano comunicate le previsioni relative all'Euribor, all'IRS 30Y, ed al tasso di inflazione, nonché spiegate le caratteristiche (parametro banca e parametro cliente) del contratto Formula Inflazione CMS swap 461850UB- 461851UB;

Si indicano quali testi per i suindicati capitoli di prova il Sig. [redacted] c/o [redacted] e il Sig. [redacted] c/o [redacted].

Con riferimento ai **derivati su cambi**:

14. vero che in data 11 settembre 2000 aveva luogo un incontro, cui prendevano parte, per la società, il Sig. [redacted], e per la Banca il funzionario della Filiale [redacted] il [redacted] e lo "specialista di prodotto", il Sig. [redacted]

15. vero che In tale occasione, veniva approfondito con il Sig. [redacted] l'ammontare dei flussi in dollari che la società annualmente registrava sia dal lato attivo che dal lato passivo.

16. Vero che venivano poi espresse e condivise le aspettative relative al cambio Euro/Dollaro, ed infine veniva discussa la possibilità di porre in essere un'operatività in strumenti finanziari derivati su cambi;

17. Vero che Il funzionario di filiale e lo specialista di prodotto illustravano il generale funzionamento delle operazioni di *Currency Option* e dei contratti *Forward* su valuta, evidenziando il rischio di perdite nel caso in cui le aspettative di mercato condivise ed espresse dallo stesso Sig. [redacted], non si fossero poi effettivamente realizzate.

Si indica quale teste: il Sig. [redacted] come sopra domiciliato.

18. Vero che in data 7 gennaio 2005, aveva luogo un incontro cui partecipavano, per la società, il Sig. [redacted] e, per la Banca, il Sig. [redacted] ed il Sig. [redacted] specialista di prodotto;

19. Vero che in pari data, veniva discussa l'opportunità di stipulare il contratto *ki forward* 411677/411678, con scadenza in data 18 gennaio 2006, e data di consegna della valuta fissata per il 20 gennaio 2006. Il Sig. [redacted] ne illustrava il funzionamento.

20. Vero che in data 7 gennaio 2005, veniva discussa la possibilità di sottoscrivere un contratto di *currency option: call* europea 411679ub2, contratto che veniva dettagliatamente descritto dallo Specialista di Prodotto [redacted];



21. Vero che in pari data, veniva discussa l'opportunità di stipulare il contratto *ki forward* 411677/411678, con scadenza in data 18 gennaio 2006, e data di consegna della valuta fissata per il 20 gennaio 2006. Il Sig. [REDACTED] ne illustrava il funzionamento.

Si indica qual test: il Sig. [REDACTED], come sopra domiciliato;

**In ogni caso:**

- con vittoria di spese e onorari di causa, oneri accessori e rimborso forfettario delle spese.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Sulla domanda principale di accertamento della natura, novativa o meno, della transazione sottoscritta da [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] in data 04.09.2009 (doc. 30), il principio di diritto applicabile è il seguente: *"In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti a una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto"* (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019).

Con la suindicata transazione, le parti mettono fine ad un arbitrato e ad un giudizio riguardante (esplicitamente anche la nullità di) 22 contratti di swap; in particolare, le parti si sono accordate a sciogliere detti contratti con oneri economici a carico della banca (restitutori e di nuova finanza) con abbandono dei processi, dell'arbitrato, rimessione delle querele e compensazione delle spese legali. Inoltre, le parti avevano deciso di mantenere in vita solo un contratto di Swap<sup>1</sup>.

La qualifica di transazione novativa è scelta in maniera espressa dalle parti (*animus novandi*)<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Il contratto derivato denominato "Formula Inflazione CMS swap n.- 461850UB-461851UB" (capitale nozionale € 1.500.000,00 e con scadenza al 28 luglio 2013) sottoscritto in data 9 novembre 2005 tra [REDACTED] viene, quale parte integrante delle presenti intese transattive, mantenuto in esse-re - su espressa richiesta di [REDACTED] - la quale dichiara di averne riesaminato i termini e le condizioni, anche con l'ausilio anche di suoi consulenti, riscontrando la perfetta rispondenza del contratto di cui si tratta alle sue esigenze e la relativa sua adeguatezza e appropriatezza, nella sua piena consapevolezza che, anche per il futuro, nessuna garanzia in ordine ai risultati che il contratto potrà far conseguire viene fornita dalle banche e con espressa rinuncia a qualsivoglia tipo di azione legale e/o reclamo e/o pretesa anche indirettamente connessa con il contratto sopra descritto, sia per il periodo precedente alla stipula del presente accordo che per il periodo successivo"

<sup>2</sup> 8) resta inteso che con la conclusione del presente accordo transattivo (mediante lo scambio della presente proposta e della conforme accettazione) [REDACTED] e [REDACTED] (anche per conto di ogni altra società facente parte del Gruppo [REDACTED] dichiarano di null'altro avere a pretendere per alcun titolo ragione o causa anche indirettamente connessa con i contratti, le operazioni, gli addebiti e i fatti oggetto dei giudizi meglio descritti in premessa da [REDACTED], così come [REDACTED] dichiara di non aver null'altro a pretendere, per alcun titolo ragione o causa anche indirettamente connessa con i contratti, le operazioni, gli addebiti e i fatti oggetto del giudizio meglio descritti in premessa nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], del Gruppo [REDACTED] e delle altre società allo stesso appartenenti;

9) si dà quindi atto che, con l'adempimento del presente accordo, le parti hanno definito, sul piano civilistico, ogni reciproco diritto e/o pretesa attinente ai rapporti di cui in premessa e, conseguentemente, di-chiarano espressamente di rinunciare ad ogni eventuale facoltà a loro spettante di proporre querela, impegnandosi a rinunciare, entro e non oltre quindici giorni dalla conclusione del presente accordo, ad eventuali querele già proposte";



inoltre, per i contratti estinti e sostituiti da un pagamento a stralcio e dall'erogazione di nuova finanza dall'altro risulta configurato l'*aliquid novi* ossia l'incompatibilità dei legami contrattuali precedenti alla transazione rispetto a quelli scaturenti dalla stessa.

Non è solo un *pactum de non petendo*, vi è soprattutto l'abbandono di una serie di contenziosi giudiziari e non, l'ottenimento di un *quantum* e la erogazione di un nuovo finanziamento; la scelta di mantenimento di un contratto con una nuova esplicita valutazione della adeguatezza dello stesso alle esigenze attuali dell'investitore ormai consapevole di tutte le caratteristiche tecniche del contratto protrato in quanto oggetto di specifica sua doglianza nei giudizi avviati.

Il nuovo assetto negoziale cancella i precedenti e permettere di continuare i rapporti banca-cliente in maniera consapevole e successiva a specifiche contestazioni giuridiche ed economiche con scelte ponderate ed effettuate con l'assistenza dei propri tecnici e legali di fiducia.

Il fatto che si sia mantenuto in vita un contratto non è prova decisiva della natura conservativa della intera transazione. Infatti, tale contratto è come se fosse stato sottoscritto *ex novo* tra le parti perché sottoscritto a seguito di nuove valutazioni e in un periodo di 4 anni successivo alla sua prima sottoscrizione con un andamento del mercato finanziario mondiale (successivo alla bancarotta della Lehman Brothers) del tutto diverso rispetto al 2005 e con la conoscenza dei meccanismi di operatività degli swap dal 2001 e delle proprie esigenze. Non rappresenta più l'esito di una trasformazione di contratti precedenti -come sostenuto nelle doglianze attoree- bensì una proposta nuova. Del resto, non era neanche l'ultimo dei contratti sottoscritti e che sono stati travolti dalla transazione.

Devono ritenersi quindi sussistenti entrambi gli elementi, soggettivo e oggettivo, per ritenere conclusa una transazione novativa senza continuità con le scelte del passato.

Risultano così assorbite tutte le domande restitutorie e risarcitorie inerenti i contratti definitivamente transatti.

Considerato che anche parte attrice non ignorava la nullità dei titoli su cui è stata conclusa la transazione novativa, opera il limite dell'art. 1972 comma 2 c.c. ossia l'impossibilità chiedere la nullità della transazione, non vertendo il vizio su questioni di illiceità (art. 1343 c.c.). Invero i vizi di strutturazione degli swap in maniera adeguata alle esigenze dell'investitore ineriscono la causa concreta del contratto (art. 1325 c.c.) ma non la stessa ammissibilità o ripudio da parte dell'Ordinamento. Infatti, la nullità oggetto di discussione non è annoverabile tra i contratti illeciti ossia quale causa vietata dalla legge.

Quanto all'annullabilità dell'accordo transattivo per errore di diritto perché da un'altra indagine tecnica nel 2015 la società attrice si è accorta che -oltre ai vizi fatti valere nei giudizi transatti- i contratti di swap sottoscritti erano anche "non par", deve dirsi che la mancata apparente conoscenza di tale ulteriore possibile vizio o caratteristica dei titoli su cui si è transatto risulta irrilevante in quanto è possibile far valere solo gli errori di diritto che hanno costituito la causa unica all'accettazione del contratto (art. 1429 n. 4 c.c.).

Non vi è prova che tale ignoranza sia stata l'unica o la principale ragione della transazione; al

---

10) *Le parti si danno atto del carattere novativo della presente transazione e della essenzialità dell'adempimento di tutte le obbligazioni qui assunte, nonché del fatto che la transazione ha ad oggetto rapporti per i quali è stata dedotta in giudizio, tra l'altro, la nullità*".



contrario dalle premesse e dall'articolazione della transazione nonché dal fatto che tale elemento altro non è che altra declinazione del vizio di inadeguatezza già contestato all'intermediario nei giudizi e nell'arbitrato, deve desumersi che si sarebbe trattato solo di uno dei molteplici elementi di valutazione per arrivare all'accordo. L'esito economico dell'accordo dipende manifestamente dal rischio di nullità dei contratti indagati; altrimenti la banca non avrebbe deciso di versare i 423.000€ e prestare un finanziamento di 700.000€.

Né costituisce errore sulle prestazioni (reciproche concessioni), il fatto che gli esborsi economici derivanti dal contratto di swap Formula Inflazione CMS swap n.- 461850UB-461851UB abbia superato i calcoli effettuati alla data della transazione. In sostanza si vorrebbe far dipendere l'annullamento della transazione per errore sulla identità delle prestazioni sulla base delle rimesse addebitate *ex post* e relative ad un contratto aleatorio.

Tuttavia, ciò non costituisce errore sull'oggetto delle prestazioni ma solo sulla profittevolezza dell'operazione transattiva. La scelta di tenere in piedi un contratto aleatorio ovviamente comportava il rischio di ulteriori esborsi.

Inoltre, ex art. 1970 c.c., la transazione non può essere impugnata per lesione.

Quanto alla doglianza relativa alla erosione del capitale erogato sul c/c n. 3914941 per effetto degli addebiti in differenziali ed alla perdita di liquidità, deve dirsi che tale operatività era del tutto prevedibile in quanto già prima della transazione gli effetti economici dello swap insistevano sul conto corrente.

Per quanto concerne l'eventuale violazione degli obblighi informativi indicati nelle comunicazioni Consob n. 98080595 del 14 ottobre 1998 e n. 98088209 dell'11 novembre 1998, essi riguardano la corretta esecuzione del contratto pendente e non anche la validità dell'accordo e riguardano solo operazioni "diverse da quelle di copertura"; in ogni caso nella seconda comunicazione si chiarisce che negli contratti Over the Counter il capitale di riferimento è il nozionale; né parte attrice ha dimostrato che tale margine sia stato superato.

Per tutti questi motivi, le domande devono essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/2014 e s.m.i..

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta la domanda di [REDACTED];
- 2) Condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in 1250€ per esborsi e € 34.000 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a

Milano, 8 marzo 2021

Il Giudice  
dott.ssa Viola Nobili

